



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi per impianti ed edifici sportivi

sulla base dell'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 2015

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015

Art. 1 Contributi

¹ I contributi possono essere versati per la realizzazione, il rinnovo e il potenziamento di:

- a) impianti ed edifici sportivi, nonché per impianti ed edifici nel Cantone dei Grigioni che servono alla pratica dello sport e che sono di proprietà dell'organizzazione sportiva richiedente;
- b) parchi giochi pubblici e accessibili tutto il giorno.

Art. 2 Esclusione dai contributi

¹ Sono esclusi dal versamento di contributi:

- a) gli impianti ed edifici sportivi realizzati da enti di diritto pubblico;
- b) gli impianti ed edifici sportivi o parti di essi utilizzati a scopi commerciali;
- c) gli impianti che non servono in via primaria a scopi sportivi;
- d) gli impianti di tiro che conformemente all'ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio (ordinanza sugli impianti di tiro) del 15 novembre 2004 devono essere realizzati dai comuni;
- e) gli impianti situati al di fuori del Cantone dei Grigioni;
- f) i lavori ricorrenti per la riparazione dell'impianto;
- g) gli aventi diritto a contributi conformemente all'art. 12 lett. b dell'ordinanza sulla promozione dello sport.
- h) impianti ed edifici sportivi costruiti esclusivamente o principalmente allo scopo di svolgere manifestazioni sportive.

Art. 3 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul relativo modulo di domanda.

Art. 4 b) Allegati

¹ La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) modulo di domanda;
- b) piani degli impianti e delle installazioni;
- c) preventivo dettagliato delle spese e offerte;

- d) dati relativi alle prestazioni proprie del richiedente (le ore di lavoro prestate dai membri dell'associazione possono essere preventivate in 20 franchi);
- e) contratto di superficie (di regola con una durata minima di 25 anni) per impianti situati su fondi di terzi;
- f) piano di finanziamento e, su richiesta, un preventivo d'esercizio inclusi i contributi ricevuti dall'ente pubblico e da organizzazioni turistiche;
- g) attestato patrimoniale;
- h) conti annuali e rapporti di revisione degli ultimi due anni;
- i) polizza di versamento.

Art. 5 c) Termine d'inoltro / perenzione

¹ I lavori di costruzione possono essere iniziati soltanto dopo che i contributi sono stati garantiti.

² In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente all'art. 10 dell'ordinanza sulla promozione dello sport può autorizzare il via libera anticipato ai lavori. L'autorizzazione non garantisce un diritto alla concessione di contributi.

Art. 6 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, sulla base dei costi computabili, decide in merito alla concessione di contributi fino a 50 000 franchi.

² Il Governo, sulla base dei costi computabili, decide in merito alla concessione di contributi superiori a 50 000 franchi.

³ La garanzia di contributo viene comunicata per iscritto direttamente ai richiedenti.

Art. 7 a) Calcolo del contributo

¹ I contributi per impianti ed edifici sportivi ammontano al massimo al 20 % dei costi computabili.

² Il contributo massimo per impianto o edificio sportivo ammonta a 100 000 franchi.

³ Il contributo massimo per parchi giochi ammonta a 10 000 franchi.

⁴ Il volume dei costi massimo per domanda e oggetto non può essere superiore a tre milioni di franchi.

Art. 8 f) Documentazione per il conteggio

¹ Una volta terminati i lavori di costruzione deve essere inoltrata la seguente documentazione:

- a) conteggio finale dettagliato (incluse le copie delle fatture, i giustificativi di accredito delle entrate e i giustificativi di pagamento delle uscite);
- b) descrizione delle prestazioni proprie (elenco delle ore di volontariato prestate).

Art. 9 g) Esame della documentazione per il conteggio / calcolo definitivo e versamento del contributo

¹ Il conteggio viene esaminato dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

² Dopo il conteggio, il contributo viene determinato in via definitiva e versato sulla base dei costi computabili. Non vengono versati acconti.

Art. 10 h) Scadenza della concessione del contributo

¹ Il contributo garantito dal finanziamento speciale sport scade cinque anni dopo la sua concessione.

Art. 11 Condizione

¹ Il versamento di contributi per materiali e attrezzi sportivi è vincolato alla condizione che i marchi "graubünden sport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o banner possono essere richiesti all'Ufficio indicato sul modulo di domanda.

Art. 12 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento rispettivamente del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.